



COMUNE DI CASTELLEONE

Provincia di Cremona

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	
Numero	Data
120	20-07-2026

**OGGETTO: ORDINANZA DEL CODICE DELLA STRADA IN OCCASIONE
MANIFESTAZIONE HAPPY BEACH DAL 23 AL 27 LUGLIO 2026**

ORDINANZA TEMPORANEA

OGGETTO: Ordinanza del Codice della Strada in occasione manifestazione Happy Beach dal 23 al 27 luglio 2026

Dato atto di quanto previsto dal Titolo IV – Capo III – Art. 107 del
Testo Unico degli Enti Locali - D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

IL RESPONSABILE

DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

- **Viste** le istanze prot. n. 7027 del 11.04.2026, n. 11582 del 13.06.2026, n. 11686 del 15.06.2026, n. 12094 del 20.06.2026, n. 13780 del 14.07.2026 dall'Associazione il Borgo volte a chiedere la modifica temporanea della segnaletica stradale e della viabilità in Piazza Del Comune ed altre vie limitrofe per consentire lo svolgimento della manifestazione Happy Beach dal 23 al 27 Luglio 2026,
- **Sentita** l'Associazione richiedente e valutate le problematiche connesse alla tipologia della manifestazione , ed al fine di consentirne l'esecuzione senza limitare la fluidità e la sicurezza della circolazione
- **Ravvisata** la necessità, per esigenze tecniche e per ragioni di circolazione e di sicurezza pubblica di dover adottare opportuni provvedimenti per la disciplina del traffico veicolare e pedonale nella strada sopra indicata, avute anche presenti le caratteristiche tecniche e strutturali delle stesse e delle strade circostanti;
- **Ritenuto** che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse, oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra al fine di consentire l'attività in premessa;
- **Visto** il D. Lgs. 30/04/1992 N. 285 Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada: D.P.R. 16/12/1992 N. 495;
- **Visto** il Decreto Legislativo N. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- **Visto** il Decreto Sindacale 41 del 30.11.2024 di nomina dello scrivente quale Ufficiale Comandante del Corpo di Polizia Locale del comune di Castelleone;
- **Ritenuto** che il procedimento si è regolarmente svolto;
- **Sentiti** i pareri degli Uffici competenti,
- Al fine di consentire i lavori in premessa salvaguardando la sicurezza della circolazione,

ORDINA

dalle ore 07:00 di giovedì 23 Luglio sino alle ore 13:00 di lunedì 27 Luglio 2026 il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito (eccetto veicoli autorizzati e/o al servizio della manifestazione individuato da apposito pass) in:

- **Piazza del Comune, su tutta l'area;**

dalle ore 07:00 di giovedì 23 Luglio alle ore 07.00 di lunedì 27 Luglio 2026 il divieto di sosta con rimozione forzata ed il divieto transito (eccetto veicoli autorizzati e/o al servizio della manifestazione individuato da apposito pass) in:

- **via Roma dall'intersezione con Piazza Borgo Isso sino all'intersezione con Via Fiammeni e via Ansoldo;**
- **Via Garibaldi nel tratto tra l'intersezione con la via Roma e la via Arata**

dalle ore 07:00 di venerdì 24 Luglio alle ore 07.00 di lunedì 27 Luglio 2026 il divieto di sosta con rimozione forzata ed il divieto transito (eccetto veicoli autorizzati e/o al servizio della manifestazione individuato da apposito pass) in:

- in via Garibaldi tra l'intersezione con Via Mura Manfredi e Viale Santuario – tratto fra le aiuole);

Ordina inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata:

- dalle ore 18.00 del 22 luglio alle ore 7.00 del 23 Luglio nei primi tre stalli di sosta in Piazza del Comune Intersezione Via Roma lato Chiesa Parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo, necessari per lavori di allestimento della suddetta manifestazione.
- dalle ore 07:00 di giovedì 23 Luglio alle ore 07.00 di lunedì 27 Luglio 2026 negli stalli di sosta del lato civici dispari dall'intersezione con la via Arata all'intersezione con Via Mura Manfredi (eccetto veicoli autorizzati e/o al servizio della manifestazione individuato da apposito pass)

Ordina inoltre per il medesimo periodo (dalle ore 07:00 di giovedì 23 Luglio sino alle ore 13:00 di lunedì 27 Luglio 2026) regime di strada chiusa, Via Rodiani, Via Ospedale, con obbligo di dare la precedenza all'uscita delle predette, organizzate a doppio senso di circolazione.

L'ufficio tecnico del Comune di Castelleone è incaricato della posa della segnaletica di cui alla presente ordinanza (indicando nella segnaletica di divieto con rimozione data e orari), nonché della rimozione al termine dell'attività. I segnali di divieto di sosta dovranno essere collocati almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

Gli organizzatori sono incaricati della verifica della corretta collocazione e funzionalità dei segnali durante l'attività.

Dovrà essere sempre garantito l'accesso in sicurezza alle abitazioni ed alle attività presenti in loco.

Sempre a cura del richiedente, i residenti della via ed eventuali gestori di attività professionali produttive o commerciali dovranno essere avvisati preventivamente del disagio prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

Tutte le operazioni dovranno avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza per gli utenti della strada e comunque non dovrà essere creato alcun intralcio ai mezzi di pubblico soccorso in caso di intervento.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

- INTEGRA E MODIFICA (in via temporanea) tutte le ordinanze precedenti relative alla stessa via in contrasto con lo stesso.
- E' VALIDO sotto condizione del conseguimento delle necessarie Autorizzazioni di diritto pubblico.

AVVERTENZE

- Come disposto dall'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto. Come disposto dal successivo comma 7 del predetto articolo chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma nella misura minima di € 431,00.
- Entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione alla legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, al T.A.R. della Lombardia.
- Ai sensi dell'art. 8 L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni si avvisa che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale Comm. Capo Dr. Andrea Assandri;
- Gli operatori del Corpo di Polizia Locale nonché gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12

del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

- Per le violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e dell'eventuale altra normativa vigente in materia.
- La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e la pubblicazione nei modi e nei tempi previsti dalla Legge;

Copia del presente provvedimento viene trasmesso a:

Ufficio Segreteria del Comune di Castelleone per la pubblicazione all'Albo online.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Comm. Capo di P.L.
Assandri Dott. Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate